

TELEMACO

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 103

Documento sul sistema di governo

(Documento approvato il 23/06/2021)

Ultimo aggiornamento del 23/06/2021

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO.....	3
Organigramma	3
Organi	4
Comitati	6
Funzioni operative.....	7
Funzioni di controllo	8
Soggetti esterni coinvolti nella gestione del Fondo.....	9
Soggetti coinvolti nel processo di investimento.....	9
3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	10
4. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI	11
5. POLITICA DI REMUNERAZIONE.....	13

1. INTRODUZIONE

Il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Aziende Di Telecomunicazione - TELEMACO (di seguito il “Fondo”) è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP al n. 103. Assotelecomunicazioni-Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, sono le parti istitutive unitariamente intese rispettivamente per le aziende ed i lavoratori.

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

Il Fondo, il cui funzionamento è regolato da un apposito Statuto, opera in regime di contribuzione definita e l’entità delle prestazioni pensionistiche è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.


Il Fondo ha redatto il presente documento ai sensi dell’art. 4-bis del D. Lgs. 252/2005 (di seguito il “Decreto”), come modificato e integrato dal decreto legislativo 147/2018, che definisce i requisiti generali in materia di sistema di governo. Secondo le previsioni del Decreto, i Fondi pensione devono adottare un sistema di governo efficace, tale da garantire una sana e prudente gestione delle attività, tenendo conto delle dimensioni, della natura e della complessità delle attività; tale sistema deve essere caratterizzato da una struttura organizzativa adeguata e trasparente, con una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno dei soggetti che contribuiscono al funzionamento del Fondo e che assicuri una efficiente trasmissione delle informazioni tra gli stessi.

Nello specifico, in ottemperanza alla Deliberazione COVIP del 29/7/2020, il presente documento è redatto allo scopo di illustrare il Sistema di governo del Fondo e ha per oggetto la descrizione dell’organizzazione del Fondo, del sistema di controllo interno e del sistema di gestione dei rischi, e le informazioni essenziali relative alla politica di remunerazione. Il presente documento è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e viene rivisto annualmente in concomitanza con l’approvazione del bilancio di esercizio e pubblicato sul sito web del Fondo.

2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Organigramma

Si riporta di seguito l’Organigramma del Fondo.



Organi e Direttore Generale

Gli organi a cui è affidato il funzionamento e il controllo del Fondo e le rispettive attribuzioni sono descritti all'interno dello Statuto del Fondo nella sezione dedicata all'organizzazione (Parte IV – Profili organizzativi), oltreché nella Nota Informativa, entrambi disponibili sul sito web del Fondo ai quali si rimanda per i dettagli, e sono di seguito individuati:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci
- il Direttore Generale.

L'**Assemblea dei Delegati** è formata da sessanta componenti, dei quali trenta in rappresentanza dei lavoratori, trenta in rappresentanza delle Aziende, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive. Le attribuzioni dell'Assemblea dei Delegati sono definite all'art. 16 dello Statuto, al quale si rimanda per un maggiore dettaglio. In particolare, ai fini del presente documento, si riportano le seguenti principali attività di cui si occupa l'Assemblea:

- approva il bilancio;
- elegge, nel rispetto del principio di pariteticità, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci e ne determina l'eventuale compenso;
- delibera, su proposta del Collegio dei Sindaci, la nomina della società di revisione legale dei conti (determinandone il relativo compenso) e delibera la revoca dell'incarico alla stessa, per giusta causa.

L'Assemblea in seduta straordinaria si occupa, tra l'altro, di deliberare sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione.

Il **Consiglio di Amministrazione** è costituito da dodici componenti eletti dall'Assemblea dei Delegati, di cui metà in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea dei Delegati. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio del Fondo stesso.

Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 5, comma 7-bis, del Decreto, l'Organo di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili.

Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono definite all'art. 20 dello Statuto, al quale si rimanda per un maggiore dettaglio. Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni del Decreto, così come ulteriormente specificato dalle Deliberazioni COVIP, il Consiglio di amministrazione:

- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle Funzioni Fondamentali (Risk Management e Revisione Interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna, sentito il parere delle relative Funzioni Fondamentali, provvedendo alla revisione almeno ogni tre anni;
- definisce la politica di remunerazione e la politica di esternalizzazione e scelta del fornitore, provvedendo alla revisione con cadenza almeno triennale;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- definisce i piani d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio, sentite le strutture competenti interne ed esterne al Fondo, e la sottopone a riesame almeno ogni tre anni, o immediatamente dopo ogni variazione significativa del profilo di rischio del Fondo;

- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione in ottemperanza alle disposizioni del D.M. 108/2020.

Con particolare riferimento al solo processo d'investimento, il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni:

- definisce e adotta la politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici e ne verifica il rispetto; a tal fine esamina i rapporti sulla gestione finanziaria e valuta le proposte formulate dalla Funzione Finanza, nonché le raccomandazioni del Comitato Finanza e dell'Advisor Finanziario, adottando le relative determinazioni;
- decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse;
- persegue l'obiettivo della diversificazione degli strumenti di investimento in un'ottica di ottimizzazione del rapporto fra rischio e rendimento considerato in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo;
- delibera l'affidamento e la revoca dei mandati di gestione, approvando le relative convenzioni;
- revisiona periodicamente e modifica, se necessario, la politica di investimento;
- approva le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate dalla Funzione Finanza;
- definisce la strategia in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti al Fondo;
- vigila sull'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse.

Il **Presidente e il Vice Presidente** del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le Aziende e quelli rappresentanti i lavoratori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio; inoltre:

- sovrintende al funzionamento del Fondo.
- indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati;
- provvede a convocare e a presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati e ad eseguirne le deliberazioni;
- tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di Vigilanza; in particolare, trasmette alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive del Fondo, allegando una nota nella quale sia descritto il contenuto della variazione stessa;
- svolge ogni altro compito gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione o dalle norme dello Statuto.

In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Il **Direttore generale** ha il ruolo direttivo della struttura operativa del Fondo e svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale ha la responsabilità di attuare le deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione e, in ottemperanza alle disposizioni dell'art 5, comma 1-bis, del Decreto, tenuto altresì conto delle Deliberazioni COVIP 29 luglio 2020, è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro, l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Inoltre, fornisce supporto al Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, verificandone la coerenza con gli indirizzi strategici del Fondo e la compatibilità rispetto al quadro normativo di riferimento.

Ai fini dello svolgimento delle mansioni affidate, il Direttore Generale è in possesso di preparazione professionale, livello di conoscenza ed esperienze adeguati.

Al Direttore Generale spetta, in particolare:

- la verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dello Statuto;
- l'invio alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, di dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e di ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- la segnalazione alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, dei provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Con particolare riferimento al solo processo d'investimento, il Direttore Generale svolge le seguenti funzioni:

- vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;

- vigila sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

Il **Collegio dei Sindaci** è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle Aziende e dei lavoratori. Le attribuzioni del Collegio dei Sindaci sono descritte nell'Art. 25 dello Statuto, al quale si rimanda per i dettagli. In particolare, è di competenza del Collegio dei Sindaci:

- controllare l'amministrazione del Fondo;
- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento;
- convocare l'Assemblea nel caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, nonché in presenza di fatti censurabili di rilevante gravità, in coerenza con le norme del Codice civile e previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri. Formula altresì proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di sua competenza;
- sottoporre all'Assemblea la proposta, motivata, per il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso la Consob o nel registro unico gestito dal Ministero dell'Economia di cui al Decreto legislativo n. 39/2010.

Inoltre, il Collegio dei Sindaci ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile.

Nell'ambito dei doveri e compiti previsti dalle disposizioni normative vigenti, così come specificate nelle Deliberazioni COVIP, il Collegio dei Sindaci:

- è specificamente sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina del responsabile della Funzioni di Revisione Interna e della Funzione Compliance e nell'ambito delle sue attività, valuta anche i risultati del lavoro delle suddette Funzioni, esaminando le periodiche relazioni e ogni altra comunicazione prodotte dalle stesse;
- segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo, indicando e sollecitando l'adozione di idonee misure correttive, verificando successivamente che le carenze o anomalie segnalate siano state superate, conservando un'adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.

Comitati

Nell'ambito dell'assetto organizzativo del Fondo sono presenti il "Comitato Finanza" e il "Comitato Promozione e Sviluppo", a supporto del Consiglio di Amministrazione.

Il **Comitato Finanza**, composto esclusivamente da componenti del Consiglio di Amministrazione, si occupa di:

- formulare raccomandazioni per l'organo di amministrazione;
- valutare le proposte formulate dalla Funzione Finanza e dall'Advisor Finanziario e attuare le eventuali decisioni a essi assegnate, riferendone al Consiglio di Amministrazione;
- verificare periodicamente la politica di investimento e, se ritenuto necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche da apportare;
- monitorare l'attività dei gestori relazionando il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente proponendo l'assunzione di delibere in merito a particolari situazioni;
- sovrintendere al processo di selezione di nuovi gestori.

Alle riunioni del Comitato Finanza partecipano di diritto il Direttore Generale e il Responsabile della Funzione Finanza del Fondo.

I componenti del Comitato Finanza sono in possesso di preparazione professionale, livello di conoscenze ed esperienze adeguati alle mansioni affidate, maturati in ambito professionale/aziendale e nell'esperienza acquisita nell'ambito della gestione dei fondi pensione.

Il **Comitato Promozione e Sviluppo**, anch'esso composto esclusivamente da componenti del Consiglio di Amministrazione, ha il compito di proporre, analizzare e supportare le tematiche connesse all'ampliamento della base associativa del Fondo.

Funzioni operative

Nell'ambito dell'assetto organizzativo del Fondo sono, altresì, presenti le funzioni operative Ciclo Attivo, Ciclo Passivo e Finanza.

La **Funzione Ciclo Attivo** si occupa della gestione del processo di adesione al Fondo, sia delle aziende che dei lavoratori, assicurandone la regolarità e il rispetto dei requisiti e delle tempistiche, e della gestione del processo di versamento e riconciliazione dei contributi, svolgendo con il supporto del Service Amministrativo, le seguenti attività:

- gestione delle richieste di adesione;
- gestione dei dati anagrafici;
- gestione e riconciliazione dei flussi contributivi;
- gestione delle quote di iscrizione e associative;
- gestione dei trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari.

La **Funzione Ciclo Passivo** si occupa della gestione del processo di liquidazione delle prestazioni, curandone la fase di istruttoria e assicurandone la regolarità, il rispetto dei requisiti e dei termini di legge o di regolamento interno, nonché l'applicazione della corretta fiscalità e il rispetto degli adempimenti verso l'erario. Nello specifico, la suddetta funzione svolge, con il supporto del Service Amministrativo, le seguenti attività:

- gestione delle richieste di prestazione;
- liquidazione degli importi e verifica del rispetto degli adempimenti verso l'erario;
- gestione dei trasferimenti verso altre forme pensionistiche complementari.

La **Funzione Finanza** si occupa della verifica della gestione finanziaria e dell'attuazione delle strategie di investimento deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nonché della valutazione dell'operato dei gestori finanziari e del controllo dei costi di gestione. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Advisor Finanziario e coinvolgono il Comitato Finanza, il Depositario e i Gestori Finanziari.

Nell'ambito del processo di investimento del Fondo, la Funzione Finanza:

- contribuisce all'impostazione della politica di investimento;
- svolge l'attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari, con l'eventuale supporto di un advisor finanziario di volta in volta incaricato, e sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce una relazione periodica da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo circa la situazione di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato. In caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivanti dall'attività di investimento o, in prospettiva, di possibili superamenti delle soglie di rischiosità, predispone una relazione a carattere straordinario, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo;
- controlla l'attuazione delle strategie e valuta l'operato dei soggetti incaricati della gestione. In tale ambito produce una documentazione completa dei controlli svolti sull'attività di investimento, ponendo particolare attenzione alla verifica e valutazione degli investimenti in strumenti alternativi e in derivati;
- formula proposte al Consiglio di Amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- collabora con l'Advisor Finanziario e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento (Gestori finanziari, Depositario) al fine di fornire il supporto necessario circa gli aspetti inerenti alla strategia da attuare e i risultati degli investimenti;
- cura la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, sottoponendole all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

I componenti della Funzione Finanza sono in possesso di preparazione professionale, livello di conoscenze ed esperienze adeguati alle mansioni affidate.

Funzioni di controllo

In relazione alle funzioni di controllo, in linea con quanto previsto dall'art. 5-ter del Decreto, il Fondo ha provveduto all'istituzione delle Funzioni Fondamentali, nel dettaglio la Funzione di Risk Management (di seguito anche "FRM") e la Funzione di Revisione Interna (di seguito anche "FRI").

La **Funzione di Risk Management** è responsabile della metodologia e del processo di gestione del rischio a livello del Fondo e all'interno di ogni processo individuato. Sulla base di valutazioni di carattere economico, professionale e organizzativo, tenendo anche conto delle dimensioni e delle caratteristiche del Fondo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare l'incarico ad un soggetto esterno, con riporto diretto al Direttore Generale.

Nel dettaglio la FRM:

- concorre, con il Consiglio di Amministrazione, alla definizione della politica di gestione dei rischi ed è strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l'efficienza e l'efficacia del sistema nel suo complesso;
- concorre, con il Consiglio di Amministrazione, alla definizione del sistema di controllo dei rischi, anche inerenti alla gestione finanziaria, e alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema medesimo;
- fornisce al Consiglio di Amministrazione un report annuale che include una classificazione dei rischi, in ordine di importanza, e le raccomandazioni per implementare adeguati sistemi e procedure di mitigazione del rischio al fine di allineare l'esposizione al Risk Appetite definito dal Consiglio stesso;
- predispone il documento di valutazione interna del rischio con cadenza triennale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, nonché la reportistica periodica sullo stato, sull'evoluzione dei rischi e sulla presenza di eventuali anomalie e la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale.

La **Funzione di Revisione Interna** riferisce direttamente all'Organo di Amministrazione e ha la responsabilità di garantire il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'adeguatezza del sistema di governo societario e le necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni del Fondo.

Sulla base di valutazioni di carattere economico, professionale e organizzativo, tenendo anche conto delle dimensioni e delle caratteristiche del Fondo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare l'incarico ad un soggetto esterno.

Nel dettaglio la FRI:

- verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il Fondo;
- verifica l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali;
- convalida l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del Decreto;
- esamina gli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi.

Il Fondo garantisce che tale funzione svolga le mansioni previste normativamente ex artt. 5-bis e 5-quater del Decreto con autonomia, indipendenza e obiettività di giudizio, consentendo l'accesso a tutte le attività del Fondo comprese quelle esternalizzate e adottando precise misure anti-ritorsive a fronte dell'obbligo di segnalazione alla Covip ex art. 5-bis comma 5 del Decreto definite nella delibera di nomina della predetta funzione. Tale funzione è indipendente e distinta da ogni altra funzione del Fondo.

A completare il quadro delle funzioni di controllo, il Fondo ha, inoltre, istituito la **Funzione Compliance & Comunicazione** con lo scopo di assicurare il costante monitoraggio e la *compliance* alla normativa primaria e secondaria nonché il corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti della COVIP e degli associati. Nello specifico, la suddetta Funzione, riferendo direttamente al Direttore Generale, si occupa di:

- monitorare la normativa primaria e secondaria al fine di recepirne gli effetti sull'operatività del Fondo e assicurare l'adeguamento dell'ordinamento interno (statutario, regolamentare e procedurale);
- assicurare il corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti della COVIP e degli associati;
- gestire i reclami, curando la tenuta dell'apposito registro e la periodica informativa al Consiglio di Amministrazione e alla COVIP;
- curare l'aggiornamento del manuale delle procedure operative del Fondo e tutti gli adempimenti relativi alla privacy ex D. Lgs. n. 196/2003.

Soggetti esterni coinvolti nella gestione del Fondo

Si riportano di seguito i soggetti esterni coinvolti nella gestione del Fondo.

Il **Service Amministrativo**, come da accordi contrattuali con il Fondo, svolge le attività inerenti la gestione amministrativa e contabile del Fondo. Nel dettaglio, le attività svolte riguardano:

- la gestione del ciclo attivo;
- la gestione del ciclo passivo;
- l'amministrazione titoli, la valorizzazione del patrimonio, il calcolo delle commissioni dei gestori finanziari;
- la gestione contabile e fiscale;
- l'aggiornamento annuale della Nota Informativa e della relativa documentazione allegata;
- la produzione e invio del "Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo";
- la predisposizione ed invio delle segnalazioni statistiche e di vigilanza richieste dalla Covip.

Il Service Amministrativo svolge inoltre servizi di call center, servizi di gestione dell'area riservata agli associati, servizi accessori e servizi tecnologici.

Le attività svolte dal Service Amministrativo per conto del Fondo sono riportate in un apposito Service Level Agreement allegato al contratto.

Il **Consulente del Lavoro** supporta il Direttore Generale nella gestione del personale del Fondo ed è, in particolare, incaricato dell'attività di predisposizione delle buste paga per i dipendenti e dei conseguenti adempimenti contributivi e fiscali di versamento ritenute.

Soggetti coinvolti nel processo di investimento

I soggetti coinvolti nel processo di investimento di cui all'art. 5 delle "Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento" approvate dalla COVIP con Delibera del 16/3/2012, sono rappresentati, secondo le rispettive attribuzioni descritte nei precedenti paragrafi, dai seguenti soggetti:

- Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Finanza;
- Direttore Generale;
- Funzione Finanza;
- Funzione di Risk Management;
- Funzione di Revisione Interna.

A questi si aggiungono:

- Advisor Finanziario;
- Gestori finanziari (soggetti incaricati della gestione);
- Depositario.

i cui rispettivi ruoli e compiti assegnati, in relazione al processo di investimento, sono di seguito delineati.

L'**Advisor Finanziario** svolge le seguenti attività:

- fornisce una valutazione indipendente dell'andamento dei mercati finanziari;
- assiste la Funzione Finanza nell'elaborare analisi e formulare proposte al Comitato Finanza e al Consiglio di Amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e all'impostazione, allo sviluppo e alla modifica della politica di investimento, al fine di assicurare la coerenza dell'insieme delle azioni intraprese con gli obiettivi perseguiti. A tal fine interagisce con la Funzione Finanza per una valutazione dei risultati raggiunti;
- fornisce su base periodica reportistica di performance e di rischio per i portafogli finanziari e i comparti del Fondo e fornisce trimestralmente un report di *performance attribution*, metodologia che consente di identificare i driver gestionali (asset allocation tattica piuttosto che selezione titoli, ecc.) di performance relativa dei portafogli rispetto al benchmark di riferimento.

L'Advisor Finanziario è in possesso di preparazione professionale, livello di conoscenze ed esperienze adeguati alle mansioni affidate ed è indipendente dalle case di gestione finanziaria e più in generale dalle istituzioni finanziarie. Quanto alla remunerazione essa è regolamentata da un apposito contratto sulla base di un compenso fisso annuale.

La gestione delle risorse del Fondo è affidata ai **Gestori Finanziari** sulla base di apposite convenzioni di gestione.

In particolare, i Gestori finanziari svolgono le seguenti attività:

- investono le risorse finanziarie con l'obiettivo di realizzare extra-rendimenti rispetto alla performance del mercato di riferimento;
- trasmettono alla Funzione Finanza una rendicontazione periodica sull'andamento della gestione;
- se richiesti, esercitano il diritto di voto spettante al Fondo inerente i titoli oggetto della gestione secondo le istruzioni vincolanti impartite dal Consiglio di Amministrazione.

Il **Depositario** esegue le attività ad esso affidate dalla legge e dal Fondo, occupandosi della custodia e dell'amministrazione delle risorse del Fondo, nonché del regolamento delle operazioni disposte dai Gestori Finanziari, controllandone il rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto del Fondo e dalle convenzioni di gestione. Inoltre, il Depositario trasmette al Fondo le ulteriori ed eventuali informazioni richieste dal Fondo stesso al fine di alimentare il sistema di verifica e controllo della gestione finanziaria.

3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il comma 5 dell'art. 4-bis del Decreto prescrive l'adozione, da parte dei fondi pensione, di un efficace sistema di controllo interno (di seguito anche "SCI"), che coinvolge strutture, soggetti e procedure di verifica dell'operatività (a tutti livelli del fondo pensione) con l'obiettivo di garantire l'efficienza del rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità nonché l'emersione delle eventuali anomalie e la rappresentazione di chi è in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

I soggetti rilevanti nell'ambito del SCI sono gli organi di governo e di controllo del Fondo, nel dettaglio, il **Consiglio di Amministrazione**, quale organo di supervisione strategica, il **Collegio dei Sindaci**, che rappresenta il vertice del sistema di vigilanza, e il **Direttore Generale**, cui spetta il compito di assicurare l'adozione di un sistema di controllo interno adeguato. A questi si aggiungono le **Funzioni Fondamentali**, le **Funzioni Operative** (o "strutture di linea") e la **Funzione Compliance & Comunicazione**, i cui rispettivi ruoli e compiti, anche in ambito di controllo interno, sono stati delineati nel precedente paragrafo.

Con particolare riferimento alle Funzioni Fondamentali, che ricoprono un ruolo centrale nel sistema di controllo interno, si precisa che il Fondo non ha provveduto all'istituzione di una Funzione Attuariale, in quanto non copre direttamente i rischi biometrici né garantisce direttamente un determinato livello di prestazioni o un rendimento minimo degli investimenti.

Il SCI è articolato su più livelli, cui corrispondono differenti livelli di responsabilità. Nello specifico:

- **controlli di primo livello (o controlli di linea):** consistono nelle verifiche realizzate direttamente dalle "strutture di linea" ovvero da chi svolge operativamente una determinata attività oppure da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell'ambito della stessa unità organizzativa o funzione. Tali controlli mirano ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e sono effettuati dalle strutture operative interne o esterne, oppure sono intrinseci nelle procedure informatiche esistenti (sia interne che esterne);
- **controlli di secondo livello:** consistono nelle verifiche realizzate da funzioni distinte dalle strutture di linea con riporto funzionale diretto al Direttore Generale, ovvero la Funzione di Risk Management e la Funzione Compliance & Comunicazione, con l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e la conformità dell'operatività del Fondo alle regole interne e alla normativa vigente (nazionale e internazionale);
- **controlli di terzo livello:** consistono nelle verifiche realizzate, in via periodica o ad evento, da strutture indipendenti con riporto funzionale diretto al Consiglio di Amministrazione, con l'obiettivo di valutare la completezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure di controllo nonché individuare la presenza di violazioni delle procedure e della regolamentazione. Tale tipologia di controlli è affidata alla Funzione di Revisione Interna.

Il quadro dei soggetti del sistema di controllo interno è, infine, completato dalle ulteriori figure di controllo di cui si avvale il Fondo, ovvero:

La **Società di Revisione legale dei conti** è nominata dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, su proposta del Collegio dei Sindaci e si occupa del controllo contabile e della certificazione del Bilancio del Fondo. Alla società di revisione compete la verifica che la contabilità del Fondo e il Bilancio d'esercizio siano redatti in ottemperanza ai principi contabili di riferimento e che non contengano errori significativi, dovuti a frodi, comportamenti o eventi non intenzionali. Le risultanze delle verifiche sono illustrate nella relazione al Bilancio redatta dalla società stessa.

L'**Organismo Di Vigilanza (OdV)** ex D. Lgs. 231/2001 è nominato dal Consiglio di Amministrazione al fine di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo del Fondo e del Codice Etico deliberati, nonché sulla reale efficacia dei modelli organizzativi adottati al fine di prevenire i rischi di reato.

Il **Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008, è incaricato del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro e provvede, a tal proposito, all'elaborazione delle procedure di sicurezza e alle attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza. Compete al RSPP la predisposizione del Documento sulla Valutazione del Rischio (DVR) contenente l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio, nonché l'individuazione delle misure necessarie a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro.

Il **Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)**, ai sensi del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) è incaricato di informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal suddetto Regolamento UE, nonché dalle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; fornisce, inoltre, supporto in merito all'attribuzione delle responsabilità, alla sensibilizzazione e alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.

4. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

In ottemperanza alle disposizioni dell'Art. 5-bis del Decreto, il Fondo ha istituito la **Funzione di Risk Management** e ha approvato la **Politica di gestione dei rischi**.

La **Politica di gestione dei rischi** identifica i principi e gli standard minimi per la gestione e il controllo dell'attività di gestione del rischio all'interno del Fondo, coerentemente con le disposizioni normative di carattere sovranazionale (Direttiva UE 2016/2341 e Linee Guida EIOPA) e di carattere nazionale (art. 5-ter e art. 5-nonies del Decreto e Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020 recante le "Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341") e con gli obiettivi e la propensione al rischio stabilita dal Fondo stesso.

La Politica di gestione dei rischi definisce, tra l'altro, i compiti di ciascun organo del Fondo in materia di definizione e monitoraggio dei rischi. La gestione dei rischi è, infatti, realizzata mediante un processo che coinvolge, con diversi ruoli e responsabilità, i diversi organi e soggetti di governo, direzione e controllo presenti nell'organizzazione del Fondo, tra i quali assumono un ruolo rilevante:

- il **Consiglio di Amministrazione**, che assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta l'identificazione, la valutazione anche prospettica e il controllo dei rischi maggiormente significativi, ivi compresi i rischi derivanti dalla non conformità alle norme, garantendo l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo. Nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico ed organizzativo inerenti al sistema di gestione dei rischi, il Consiglio di Amministrazione definisce, con il supporto della Funzione di Risk Management, un efficace sistema di gestione dei rischi ed è responsabile della definizione della Politica di Gestione dei Rischi e della valutazione dell'adeguatezza della stessa, con cadenza almeno triennale, in relazione alla complessiva attività svolta dal Fondo e alla tolleranza al rischio. Inoltre, l'Organo Amministrativo assicura la conformità delle attività, anche con riguardo a quelle esternalizzate, alla gestione dei rischi del Fondo, alla Politica di gestione dei rischi adottata, alle leggi e ai regolamenti, richiedendo che i sistemi impiegati forniscano accurate e tempestive analisi sulle esposizioni al rischio. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione è costantemente informato, secondo scadenze fissate, sulle esposizioni e sui rischi e, in presenza di criticità significative, impartisce le direttive per l'adozione delle idonee misure correttive;

- il **Direttore generale**, che è responsabile, sulla base delle direttive impartite dall'Organo Amministrativo, dell'attuazione degli obiettivi fissati in tema di gestione dei rischi (tenendo conto anche del contesto di mercato) e del mantenimento e del monitoraggio della Politica di gestione dei rischi. Con il contributo della Funzione di Risk Management, il Direttore specifica e formalizza le direttive e ogni altra restrizione da assegnare alle strutture operative, sovrintendendo al processo di predisposizione della reportistica, su materie attinenti all'area di gestione dei rischi, da impiegare per le comunicazioni periodiche all'Organo Amministrativo;
- la **Funzione di Risk Management**, che ha il compito di facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, assicurando la prevenzione, la gestione e la comunicazione dei rischi a cui potrebbe essere esposto il Fondo. La Funzione riporta direttamente al Direttore Generale e concorre, con il Consiglio di Amministrazione, alla valutazione e al controllo dei rischi che potrebbero minare la sostenibilità e/o compromettere la realizzazione degli obiettivi del Fondo, assicurando il coordinamento e il raccordo con tutte le funzioni del Fondo interessate. La Funzione è, inoltre, responsabile della definizione dei criteri e delle metodologie di misurazione e valutazione dei rischi ritenute adeguate al monitoraggio degli stessi, sulla base dei criteri fissati dall'Organo Amministrativo, e predispone la reportistica periodica sullo stato, sull'evoluzione dei rischi e sulla presenza di eventuali anomalie da trasmettere al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale.

Oltre a questi, anche gli organi e le funzioni di controllo (Collegio dei Sindaci, Funzione di Revisione Interna, Comitato Finanza, Funzione Compliance & Comunicazione) e le Funzioni Operative del Fondo sono chiamate a collaborare con la FRM per la valutazione dei rischi di loro pertinenza, secondo le attribuzioni già definite nei precedenti paragrafi.

Il processo di gestione e controllo dei rischi, descritto nella Politica di gestione dei rischi, permette di identificare, valutare e gestire i rischi nel continuo, tenendo altresì conto delle variazioni intervenute nella natura e complessità dell'attività del Fondo e nel contesto di mercato.

Il processo di gestione e controllo dei rischi si articola nelle seguenti fasi:

- 1) **Identificazione e definizione dei rischi**: consiste nella definizione di principi, strumenti e metodologie per un'adeguata identificazione e classificazione dei rischi (i principali rischi cui il Fondo è esposto sono identificati e classificati in una Mappa dei Rischi);
- 2) **Misurazione dei rischi**: consiste nella definizione dei principi e delle metodologie quantitative e qualitative per la valutazione dei rischi;
- 3) **Gestione e controllo dei rischi**: consiste nelle attività che comportano l'assunzione di un nuovo rischio e/o la gestione di un rischio esistente;
- 4) **Reporting dei rischi e segnalazioni**: consiste nella produzione di un'adeguata informativa in merito al profilo di rischio e alle relative esposizioni sia verso le strutture e gli organi interni del Fondo che verso le Autorità di controllo e gli iscritti/aderenti.

Tra i rischi cui il Fondo è esposto figurano i rischi di seguito elencati:

- i **rischi finanziari**, che comprendono il rischio di mercato (*interest rate risk, equity risk, spread risk, currency risk, property risk, concentration risk*), il rischio di liquidità e il rischio di controparte
- i **rischi relativi alle passività**, che comprendono rischio di longevità e il rischio di mortalità
- i **rischi operativi**, ovvero i rischi di frode interna/esterna, pratiche di impiego e sicurezza sul lavoro e gestione del personale, rapporti con aderenti e beneficiari, danni ai beni materiali, interruzione dell'attività e guasti del sistema, esecuzione, consegna e gestione dei processi, compliance/legale, cyber risk, outsourcing
- il **business risk**, che comprende il rischio strategico e il rischio reputazionale
- il **rischio politico e regolamentare**, riferito sia al contesto nazionale che al contesto europeo;
- i **rischi emergenti**, rappresentati dal rischio ESG e dal rischio catastrofe.

La Politica di gestione dei rischi è soggetta a revisione, da parte del Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre anni dalla data di approvazione o, nel caso se ne riscontri la necessità, con maggiore frequenza. La Funzione di Risk Management, con il coinvolgimento delle strutture del Fondo interessate, è responsabile dell'elaborazione, della formalizzazione e dell'aggiornamento della politica di gestione dei rischi, nonché del monitoraggio dell'attuazione della stessa.

5. POLITICA DI REMUNERAZIONE

Il Fondo ha adottato una **Politica di Remunerazione** che definisce i principi, i destinatari, i ruoli e le responsabilità, la struttura del sistema retributivo, con l'obiettivo di assicurare la coerenza con i principi delineati dal comma 4 dell'art. 5-octies del Decreto e impedire l'assunzione di rischi in modo non congruo rispetto al profilo di rischio e alle regole del Fondo e il contrasto con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.

Con il termine "remunerazione" si intende qualsiasi forma di pagamento (fisso o variabile), inclusi benefici o componenti accessorie, che viene corrisposto in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali forniti al Fondo.

Con la definizione e l'applicazione della Politica di Remunerazione, il Fondo si prefigge di adottare e rispettare, oltre ai principi previsti dall'art. 5-octies, comma 4 del Decreto, i seguenti principi cardine:

- **Equità:** la remunerazione deve essere coerente con il ruolo ricoperto, con le responsabilità assegnate e con le competenze e le capacità dimostrate;
- **Competitività:** il livello retributivo deve essere equilibrato rispetto a quello del mercato di riferimento;
- **Coerenza:** il sistema remunerativo deve accordare trattamenti retributivi analoghi a figure professionali assimilabili;
- **Meritocrazia:** il sistema remunerativo è volto a premiare coerentemente i risultati ottenuti ed i comportamenti seguiti per il loro raggiungimento.

Nell'ambito della definizione della struttura remunerativa del Fondo:

- l'**Assemblea dei Delegati** nomina, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, la società cui conferire l'incarico della revisione legale dei conti, determinandone contestualmente il relativo compenso, e determina annualmente il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
- il **Consiglio di Amministrazione** delibera in merito alla nomina del Direttore Generale e dei Responsabili della Funzioni Fondamentali, determinandone il compenso e, in relazione ai fornitori di servizi di attività essenziali o importanti, definisce i criteri di selezione nella Politica di esternalizzazione e ne approva il compenso. Il Consiglio può attribuire incarichi a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti o per il presidio di specifiche funzioni necessarie al funzionamento del Fondo, determinandone l'eventuale emolumento. Il Consiglio di Amministrazione definisce ed approva la Politica di remunerazione, sottoponendola a revisione almeno ogni tre anni.

I destinatari della Politica di Remunerazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Sindaci
- il Direttore Generale;
- i Responsabili delle Funzioni Fondamentali
- i Fornitori di servizi ¹
- il Personale rilevante vale a dire i dipendenti del Fondo la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio del Fondo.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche dello schema remunerativo applicato dal Fondo in relazione ai suddetti destinatari.

Per i componenti dell'Assemblea dei Delegati non è previsto alcun compenso per l'attività svolta. I delegati del Fondo hanno diritto al rimborso delle spese, debitamente documentate con la consegna dei relativi giustificativi, sostenute per l'esercizio delle loro funzioni (a titolo di esempio, spese relative a mezzi di trasporto, vitto e alloggio) nei limiti massimi entro i quali il Fondo rimborsa le spese eventualmente sostenute.

La remunerazione spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei **Sindaci**, deliberato annualmente dall'Assemblea dei Delegati, si sostanzia in un **corrispettivo fisso** annuo (secondo la carica ricoperta) e in un corrispettivo, sottoforma di **gettoni di presenza**, per la partecipazione alle riunioni.

¹ Fornitori di servizi di cui all'articolo 5-septies, comma 1, del Decreto Legislativo n. 147, a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE

In via generale per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci non è prevista alcuna forma di remunerazione variabile, non sono previsti benefit o indennità in caso di dimissioni o revoca del mandato, né accordi che prevedono l'assegnazione di benefici a favore dei soggetti che cessano il loro incarico. I consiglieri e i sindaci hanno ad ogni modo diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate con la consegna dei relativi giustificativi, sostenute per l'esercizio delle loro funzioni nei limiti massimi stabiliti dal Fondo. I consiglieri e i sindaci sono beneficiari di una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile/Professionale e Tutela legale, nonché di una polizza infortuni.

Il compenso spettante al **Direttore Generale** si sostanzia in una **remunerazione fissa**, determinata sulla base del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di aziende e servizi e stabilita in modo da remunerare il ruolo e in particolare le responsabilità attribuite, e in una **remunerazione variabile**, collegata al raggiungimento di una serie di obiettivi oggettivi, agevolmente misurabili ed effettivamente conseguiti nel periodo di riferimento.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088, il Fondo valuta tutti gli eventuali rischi connessi alla definizione e all'erogazione della remunerazione variabile, compresi i rischi derivanti da fattori ESG, con lo scopo di scoraggiare l'assunzione di rischi in tema di sostenibilità. Sebbene al momento, non siano previste componenti variabili legate al raggiungimento degli obiettivi ESG, l'eventuale previsione delle stesse, sarà attuata in linea con il principio di sana, prudente ed efficace gestione del Fondo.

La remunerazione dei **responsabili delle Funzioni Fondamentali** è determinata dal Consiglio di Amministrazione in misura adeguata rispetto al livello di responsabilità e all'impegno connessi al ruolo assunto. Il Fondo ha cura di assicurarsi che quanto erogato non pregiudichi il rispetto dei principi previsti nella Politica e si impegna ad adottare una politica retributiva, anche per questi ruoli, tale da non compromettere i principi di sana e prudente gestione del Fondo e tale da incoraggiare un'eccessiva esposizione al rischio.

Per il **Personale rilevante** è prevista una remunerazione fissa definita sulla base del CCNL di riferimento ed adeguata al livello di responsabilità e all'autonomia richiesta allo svolgimento di tali ruoli. Alla componente fissa, si può aggiungere un premio di risultato, a titolo di remunerazione variabile, definito sulla base di uno specifico accordo sindacale, così come previsto dal CCNL di riferimento.

La Politica di Remunerazione è soggetta a revisione, da parte del Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre anni dalla data di approvazione (o dall'ultima revisione se più recente).